

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di luglio 2018. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi. Modifiche al provvedimento n. 160381 del 16 dicembre 2014.	3
Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.....	3
Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo. Modifiche al provvedimento n. 160358 del 16 dicembre 2014.	3
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12.....	3
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019–PF” e dei dati riguardanti le scelte per la determinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.....	5
Dichiarazioni - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019-ENC”	6
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “730/2019”.....	6
Dichiarazioni - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019-SC”.....	6
IRAP – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2019”.....	6
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello “770/2019”.....	7



Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello “Consolidato nazionale e mondiale 2019”.	7
Dichiarazioni - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019-SP”.	7
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali.	7
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.	8
Modalità di attuazione della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 6 e all’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119.	9
Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. n. 119/2018.	10
IVA - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello IVA 74-bis.	12
Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.	12
Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.	13
IVA - Proroga dei termini per la comunicazione di dati delle fatture, per la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA e per i versamenti IVA.	13



Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi. Modifiche al provvedimento n. 160381 del 16 dicembre 2014.

Con Provvedimento del 6 febbraio 2019, n. prot. 28173/2019, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 6 febbraio 2019, sono state modificate, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2018, le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi, disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 160381 del 16 dicembre 2014.

Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.

Con Provvedimento del 6 febbraio 2019, n. prot. 28213/2019, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 6 febbraio 2019, sono state modificate, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2018, le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, disciplinate dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 e n. 30383 del 6 febbraio 2018.

Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo. Modifiche al provvedimento n. 160358 del 16 dicembre 2014.

Con Provvedimento del 6 febbraio 2019, n. prot. 28219/2019, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 6 febbraio 2019, sono state modificate, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2018, le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo, disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 160358 del 16 dicembre 2014.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12.

Con Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, pubblicata sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019, è stato convertito il c. d Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018) contenente disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Riportiamo di seguito le novità rilevanti in ambito fiscale.



L'art. 1-*bis* della L. n. 12/2019, rubricato "Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi", ha apportato alcune modifiche al D.L. n. 119/2018.

In particolare, il comma 1, lettera a), del predetto art. 1-*bis*, modifica il comma 23 dell'art. 3 del D.L. n. 119 che ora dispone che possono aderire alla c.d. "rottamazione *ter*" anche i soggetti, inizialmente esclusi, che avendo già aderito alla c.d. "rottamazione *bis*", non avevano pagato entro il 7 dicembre 2018 le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018.

A tal fine, i debitori in parola dovranno effettuare il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Con la lettera b), dell'esaminato articolo 1-*bis*, sono state rideterminate le scadenze delle rate dovute per la definizione agevolata delle risorse UE, prevista all'articolo 5 del D.L. n. 119/2018, con l'inserimento di due ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio di ogni anno.

Di conseguenza, a seguito della suddetta modifica, le singole rate dovranno essere saldate entro:

- il 30 settembre 2019 (unica o prima rata di pagamento);
- il 30 novembre 2019 (seconda rata);
- il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno fino al 2023 (per le restanti rate).

Il successivo comma 2 dell'articolo 1-*bis* in esame, ha sostituito il comma 193 dell'articolo 1 della L. n. 145/2018 (Legge finanziaria 2019).

La novellata norma, disciplinante il c.d. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, prevede ora che, in caso di mancato accoglimento della dichiarazione di adesione presentata ai sensi del comma 189 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti ivi inseriti, ove definibili in base all'articolo 3 del D.L. 119/2018 (rottamazione *ter*), sono automaticamente inclusi in tale ultima definizione, con contestuale indicazione, dell'ammontare complessivo delle somme dovute ripartito in 17 rate e della scadenza delle stesse.

La prima di tali rate, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito in rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno per i quattro anni successivi a decorrere dal 2020 con l'applicazione, a decorrere dal 1° dicembre 2019, degli interessi al tasso del 2 per cento annuo.



Il medesimo comma 2, articolo 1-*bis* in esame, prevede inoltre che per i debiti previsti dall'articolo 3, comma 23 del D.L. 119/2018, per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento delle pendenze entro il 7 dicembre 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in 9 rate, la prima, di ammontare pari al 30 per cento, con scadenza al 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021 con l'applicazione, a decorrere dal 1 dicembre 2019, degli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Il successivo comma 3 dell'articolo 1-*bis* della Legge in esame, ha introdotto una modifica alla disciplina del regime forfettario di cui alla L. n. 190/2014.

In particolare, a seguito della modifica della lettera d-*bis*) dell'articolo 1 comma 57, della predetta Legge n. 190, è ora previsto che non opera la causa di esclusione all'adesione al regime agevolativo in parola, per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni.

L'articolo 3-*quater* della Legge in esame, rubricato "Altre misure di deburocratizzazione per le imprese" contiene al comma 4 una disposizione relativa alla misura agevolativa del c.d. 'iperammortamento" di cui all'articolo 1, comma 9, della L. n. 232/2016.

Il predetto art. 3-*quater* prevede che il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica deve intendersi comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato.

Resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.

Infine, in materia di fatturazione elettronica, l'articolo 9-*bis*, comma 2, prevede che, le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* del D.L. 119/2018 (esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica) si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019–PF” e dei dati riguardanti le scelte per la determinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

Con Provvedimento 14 febbraio 2019, n. prot. 37456/2019, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019–PF” da presentare nell’anno 2019 da parte delle persone fisiche, nonché dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Dichiarazioni - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019-ENC”.

Con Provvedimento 14 febbraio 2019, n. prot. 37458/2019, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019–ENC” da presentare nell’anno 2019 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “730/2019”.

Con Provvedimento 14 febbraio 2019, n. prot. 37462/2019, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2019, nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Dichiarazioni - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019-SC”.

Con Provvedimento 14 febbraio 2019, n. prot. 37463/2019, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019–SC” da presentare nell’anno 2019 da parte delle società di capitali ed enti commerciali.

IRAP – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2019”.

Con Provvedimento 14 febbraio 2019, n. prot. 37464/2019, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2019”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2018.



Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello “770/2019”.

Con Provvedimento 14 febbraio 2019, n. prot. 37465/2019, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione 770/2019, relativo all’anno d’imposta 2018.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello “Consolidato nazionale e mondiale 2019”.

Con Provvedimento 14 febbraio 2019, n. prot. 37468/2019, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello “Consolidato nazionale e mondiale 2019”, da presentare nell’anno 2019 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Dichiarazioni - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019-SP”.

Con Provvedimento 14 febbraio 2019, n. prot. 37472/2019, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019-SP” da presentare nell’anno 2019 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali.

Con Provvedimento 15 febbraio 2019, n. prot. 37776/2019, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate, con la finalità di introdurre nuove forme di comunicazione con i contribuenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, dispone di mettere a disposizione degli stessi informazioni riguardanti possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

- redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del TUIR, derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 23/2011 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;



- redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;
- assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;
- redditi di partecipazione di cui agli artt. 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all'art. 116 del TUIR;
- redditi diversi, ex art. 67 del TUIR;
- redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR imponibili a tassazione ordinaria ovvero ai regimi di tassazione previsti dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 e dall'art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014;
- redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all'art. 53, comma 2, del TUIR;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, comma 1, lett. e) e lett. f) del TUIR e redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973.

In particolare, le informazioni che saranno rese disponibili al contribuente, atterranno ai dati presenti in Anagrafe tributaria, agli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, all'importo del reddito parzialmente o totalmente omesso.

Il successivo punto 2 del Provvedimento in esame evidenzia le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente le predette informazioni.

Infine, il punto 5 del Provvedimento in esame elenca le modalità con cui i contribuenti possono regolarizzare errori od omissioni eventualmente commessi, usufruendo della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Con Provvedimento 15 febbraio 2019, n. prot. 0038513, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da dichiarare con i modelli REDDITI 2019.

Con il medesimo Provvedimento sono altresì approvati i controlli di coerenza tra i predetti indici ed



i modelli dichiarativi.

Modalità di attuazione della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 6 e all’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Con Provvedimento 18 febbraio 2019, n. prot. 39209/2019, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 18 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b), e comma 3, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018.

Nel punto 1.2 del Provvedimento è chiarito che la domanda di definizione agevolata deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Il successivo punto 1.3 stabilisce che sono definibili le controversie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b), e comma 3, del D.L. n. 119/2018 il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva.

Il punto 4 del Provvedimento in esame illustra le modalità e i termini di presentazione della domanda.

In particolare, entro il termine del 31 maggio 2019, va presentata all’Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, per ciascuna controversia tributaria, ossia per singolo atto impugnato.

La trasmissione va effettuata esclusivamente mediante modalità telematica che può essere effettuata:

- direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.



Quanto alle modalità ed ai termini di versamento, il successivo punto 5 prevede che il pagamento dell'importo dovuto per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure, per importi superiori ai mille euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali nei termini previsti dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018.

Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019, mentre il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

Per ciascuna controversia autonoma va effettuato un versamento separato.

Infine, al punto 6 del Provvedimento in esame è stabilito che la definizione si perfeziona col pagamento integrale dell'importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro i termini e con le modalità suindicate.

Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 119/2018.

Con Risoluzione n. 29/E del 21 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite il modello "F24" delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'articolo 6 del D.L. n. 119/2018.

Le somme dovute andranno esposte nella sezione "ERARIO", con l'indicazione dei seguenti codici tributo:

Codice ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione e codice tributo	Rateazione/Regione / Prov./mese rif.	Anno di riferimento
COMPILARE	NON COMPILARE	PF30	IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - art. 6 D.L. n. 119/2018	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	PF31	Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - art. 6 D.L. n. 119/2018	NON COMPILARE	AAAA



COMPILARE	NON COMPILARE	PF32	Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie - art. 6 D.L. n. 119/2018	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	PF33	IRAP e addizionale regionale all' IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 D.L. n. 119/2018	CODICE REGIONE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	PF34	Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie - art. 6 D.L. n. 119/2018	CODICE REGIONE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	PF35	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 D.L. n. 119/2018	CODICE CATASTALE DEL COMUNE	AAAA



COMPILARE	NON COMPILARE	PF36	Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF - Definizione controversie tributarie - art. 6 D.L. n. 119/2018	CODICE CATASTALE DEL COMUNE	AAAA
-----------	------------------	------	---	-----------------------------------	------

IVA - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello IVA 74-bis.

Con Provvedimento 26 febbraio 2019, n. prot. 46906/2019, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 26 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello IVA 74-bis, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2019.

Proroga dei termini per la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

Con Provvedimento 27 febbraio 2019, n. prot. 48597/2019, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 27 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga del termine entro cui gli amministratori di condominio devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi:

- alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

In particolare, con il Provvedimento in esame, il termine fissato al 28 febbraio 2019 dall'articolo 2 del D.M. 1° dicembre 2016, è stato prorogato all'8 marzo 2019 in modo tale da assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.



Definizione delle modalità di attuazione del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Con Provvedimento del 28 febbraio 2019, prot. n. 49842/2019, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione del credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 6-quinquies, del D.Lgs. n. 127/2015.

Trattasi del credito di imposta spettante per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto ovvero l'adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Ai sensi del punto 1.1 del Provvedimento analizzato, il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il successivo punto 1.2 dispone che il credito di imposta è pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento acquistato.

Detto credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti ed è altresì necessario che il corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile.

Ai sensi del punto 1.4, il credito d'imposta in esame andrà indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

IVA - Proroga dei termini per la comunicazione di dati delle fatture, per la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA e per i versamenti IVA.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 05 Marzo 2019, è stata disposta la proroga dei termini per la comunicazione dei dati delle fatture, per la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA e per i versamenti IVA.

In particolare, l'articolo 1 del Decreto in esame ha disposto la proroga al 30 aprile 2019 (dal 28 febbraio 2019), del termine stabilito per la effettuazione delle comunicazioni dei dati (c.d. spesometro) di cui all'articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010.



Il successivo comma 2 del predetto articolo 1 ha disposto, altresì, che i dati di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 127/2015 (c.d. esterometro), relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019 sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2019.

Il successivo articolo 2 del Decreto in esame ha prorogato al 10 aprile 2019 (dal 28 febbraio 2019) il termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'IVA relative al quarto trimestre 2018.

Infine, l'articolo 3 comma 1, ha disposto per i soggetti passivi che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, la proroga dei termini per il versamento dell'IVA, dal 16 aprile al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo.

Il successivo comma 2, dell'articolo 3 del Decreto in esame, infine, ha stabilito che i soggetti suindicati trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 127/2015, relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 entro il 31 maggio 2019.

